



COMUNE DI COGOLETO

Paese Natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11 del 28-06-2024

OGGETTO: TARIFFE TARI 2024

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaventiquattro addi ----- ventotto-----del mese di --- giugno---- alle ore --- 21:00 --- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano: Assente/Presente

Bruzzone Paolo	P	Giusto Federico	A
DAMONTE STEFANO	P	Roncallo Erica	P
Bruzzone Marina	P	Masi Antonio	P
Corradi Alberto	P	Rotundo Stefania	P
Pisani Giorgia	P	Antolini Calcagno Ermete	P
Calcagno Matteo	A	Gotro Luca	P
Cola Simona	A		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
Cerisola Isabella.

Il Sindaco Bruzzone Paolo
assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI COGOLETO

Paese Natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

TARIFFE TARI 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE

- la Delibera di Consiglio Comunale n.28 del 13.12.2023 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2024 – 2025 – 2026 (D.U.P.) – approvazione”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20.12.2023 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario triennale 2024 – 2025 – 2026 - approvazione”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2023 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennio 2024 – 2025 – 2026 parte finanziaria - approvazione”;

VISTI

- L’art. 1 comma 738, Legge n 160 del 27/12/2019, che determina l’abolizione dell’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, Legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- L’art. 3 comma 4 del Decreto legislativo, n 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- Art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti “. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO

- il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari (di seguito regolamento comunale);

VISTO

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;

RICHIAMATE

- la deliberazione 363/2021 con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-20225;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n.2 del 16/04/2024 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025

PRESO ATTO

- che le tariffe che si intendono approvare con il presente provvedimento attengono alla TARI tributo istituita ai sensi art. 1 comma 639 e 651, della Legge 147/2013;

DATO ATTO che

- La tari, oggetto della presente deliberazione è un tributo destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dall'art. 1 , comma 641 e seguenti della Legge 147/2013
- L'art. 1, comma 651, legge 147/2013 dispone che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n 158";
- L'articolo 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce la possibilità del Comune di prevedere l'adozione di coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%
- L'art. 1, comma 653, specifica che nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard al fine della valutazione dell'andamento del servizio;
- L'art. 1 654, specifica che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- La determinazione della tariffa è effettuata dal Comune in conformità al Piano Economico Finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge tale servizio nel quale sono individuati i costi del servizio e gli elementi necessari alla attribuzione della parte fissa e di quella variabile delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche;
- il piano economico finanziario è soggetto ai principi ed iter procedurale disposti da ARERA (autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) organo competente in materia ai sensi articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017) ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;
- L'art.3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito in Legge n. 15/2022 definisce che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- visto l'art. 43 comma 11 del D. L. n.50 del 17/05/2022 che prevede che il termine per l'approvazione del PEF, del regolamento tari e delle tariffe tari viene strutturalmente prorogato rispetto all'ordinario 30 aprile nel caso di proroga del bilancio di previsione a data successiva
- l'art. 7, comma 7 quater del decreto-legge n. 39/2024, convertito in legge 23 maggio 2024, n. 67 differisce, per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, al 30 giugno 2024 per l'approvazione del PEF, dei regolamenti e delle tariffe TARI ;

PREMESSO che ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è composta dalla quota fissa e la quota variabile (così come identificati dal MTR che ha variato la tipologia di costi fissi e variabili)
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali ad uso deposito (cantine e box) e dall'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso;
- viene approvato, con iter disciplinato con deliberazione 363/2021 di ARERA, ogni anno il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (art. 8 DPR 158/1999);
- l'ente per la determinazione della tariffa deve procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e in parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi (art. 4 D.P.R. 158/1999);
- ai fini del computo della tariffa vengono utilizzati per le utenze domestiche i coefficienti KA (determinati dalla legge in misura fissa) e KB espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie di utenze non domestiche vengono utilizzati gli appositi coefficienti KC e KD espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie;
- tali coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 ad eccezione dei KA (determinato in misura fissa) devono essere determinati dall'ente nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dal decreto stesso, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando i coefficienti di cui sopra;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

VISTA

- la deliberazione di Consiglio Comunale n 15 del 27/04/2022 avente quale oggetto l'approvazione del piano finanziario 2022 -2025 ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, PEF approvato secondo l'iter e le specifiche previste dalle deliberazioni ARERA
- la deliberazione di Consiglio Comunale n 10 del 28 06 2024 di aggiornamento del PEF 2022 2025 con riferimento alle annualità 2024 e 2025 ;

VISTO

- l'art. 5 della deliberazione ARERA n. 443/2019 deliberazione che specifica che a partire

dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti del costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR siano definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/1999;

RITENUTO

- che in sede di rielaborazione si è ritenuto equo effettuare la ripartizione dei costi tra le categorie di utenza domestica e non domestica con le seguenti ripartizioni: 65,00 per cento utenze domestiche e 35,00 per cento utenze non domestiche;
-

RITENUTO, altresì, di approvare:

- i coefficienti KB, KC, KD, personalizzati come consentito dall'articolo 1 comma 652 della legge n. 147/2013, (entro i limiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) per il calcolo della tariffa, come da allegato A;
- le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche - come da allegato A) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

- che è fatta salva, ai sensi art. 1 comma 666 della Legge 147/2014, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, deliberato dalla Città Metropolitana di Genova nella percentuale del 3%;

PRESO ATTO, altresì, che in sede di adozione delle tariffe saranno applicate le previsioni agevolative previste dal regolamento comunale;

PRESO ATTO inoltre che per l'anno in corso le scadenze dei pagamenti sono fissate nelle date :

- 31/05/2024 acconto
- 02/12/2024 saldo

EVIDENZIATO l'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. n 201/2011 convertito in L. n 214/2011 come modificato art. 15-bis, comma 1, rispettivamente lett. A) e lettera b) , D.L. 30 aprile 2019, n 34 ,convertito, con modificazioni, dalla L.28 giugno 2019, n 58 avente quale oggetto l'obbligo a partire dal 2020 di invio esclusivamente telematico al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze del ministero, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie e stabilisce per quanto concerne la Tari (ed altri tributi) che tali delibere acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera o il regolamento si riferisce specificando a tal fine che il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Tale articolo specifica inoltre che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale

IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.LGS 18/08/2000, n 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

- 1) Di determinare per l'anno 2024 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche :
 - a) Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche (UD) 65%
 - b) Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche (UND) 35%.
- 2) Di determinare per l'anno 2024 le tariffe relative alla tassa rifiuti così come riportato sull'allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione avente quale oggetto
 - a) I coefficienti KB KC KD rilevanti nel calcolo della tariffa, per le utenze per ogni classe di attività;
Le quote delle tariffe della componente rifiuti della tari relative alle diverse categorie di utenze
- 3) Di fissare per l'anno 2024 le seguenti scadenze della tassa rifiuti nelle date 31 maggio e 31 dicembre;
- 4) Di dare atto che il servizio tributi provvederà alla pubblicazione delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n 201/2011 convertito in l. n 214/2011 nel testo attualmente in vigore.

OGGETTO: TARIFFE TARI 2024

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
Leoncino Patrizia

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Leoncino Patrizia

Viene posta in discussione la proposta all'O.d.G. avente ad oggetto:
TARIFFE TARI 2024

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti 10

assenti 3

come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

Bruzzone Paolo	Favorevole	Giusto Federico	
DAMONTE STEFANO	Favorevole	Roncallo Erica	Favorevole
Bruzzone Marina	Favorevole	Masi Antonio	Favorevole
Corradi Alberto	Favorevole	Rotundo Stefania	Favorevole
Pisani Giorgia	Favorevole	Antolini Calcagno Ermete	Favorevole
Calcagno Matteo		Gotro Luca	Favorevole
Cola Simona			

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto:
TARIFFE TARI 2024

Indi stante l'urgenza con n° 10 voti favorevoli e n° 0 voti contrari, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Bruzzone Paolo

Il Segretario Comunale
Cerisola Isabella

Affissa all'Albo Pretorio in data odierna

il Messo Comunale

Cogoleto, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all'albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, _____

Il Segretario Comunale
Cerisola Isabella

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
Cerisola Isabella
